

## COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentosessantotto addì diciannove del  
 mese di aprile.

In Milano, nel mio ufficio in Via F. Cavallotti 13.

Avanti me Dott. Pietro Menchini notaio alla residenza  
 di Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Mi-  
 lano,

sono personalmente comparsi i Signori:

ANCONA DR. ING. RICCARDO nato a Milano il 6.12.1926

domiciliato a Milano Via Santa Croce 6;

DEGANELLO DR. ING. AMEDEO nato a Loreggia (Padova) il \*

18.1.1905 domiciliato a Milano Corso Vittorio Emanuele  
 37/B;

DELLA PORTA DR. ING. ANTONIO nato a Fontanella (Berga-  
 mo) il 12.1.1927 domiciliato a Milano Piazza del Li-  
 berty 2 ;

FALCO DR. ING. ALBERTO nato a Milano l'8.10.1940 domici-  
 liato a Milano Via Col Moschin 11;

FERRARIS PER. IND. LIVIO nato a Villa S. Secondo (Asti)  
 l'8.1.1927 domiciliato a Milano Via Rossi 17;

FRAGAPANE DR. ING. ALBERTO nato a Catania il 24.1.1930  
 domiciliato a Milano, Via Val Lavizzana 9;

FUSI DOTT. GIANLUIGI nato a Milano il 13.1.1933 domici-

Reg. a Milano-Atti Pubblici

il 99-4-1968

N. 7954 71 M

Mod. /

Serie E 3

L. 9210

INVIM /

Il Cass. F.to Rossi

Il Dir. F.to D'Angelo

liato a Milano Via Val Lavizzana 11;

PETRIS PER. IND. ANTONIO nato a Fossalta di Portogruaro il 3.4.1928 domiciliato a Milano Corso di Porta Nuova n.15;

ROVATTI DR. ING. ERNESTO nato a Milano il 19.1.1937 domiciliato a Milano Via Aurelio Sassi 12;

ROVATTI DR. ING. FRANCESCO nato a Milano il 31.1.1908 domiciliato a Milano Via Boccaccio 27;

ROSSI DOTT. ING. EUGENIO ANGELO nato a Torino il 6.4.1894 domiciliato a Milano Piazza Castello 5;

SCOLARI DR. ING. GIANCARLO DARIO detto Giancarlo nato a Milano il 24.10.1922 domiciliato a Milano Via Antonia Pozzi 4;

WITIGENS DOTT. ING. AUGUSTO, nato a Milano il 2.8.1898 domiciliato a Milano, Via Visconti Venosta 7;  
tutti liberi professionisti.

Persone della cui identità io notaio sono certo e che rinunciano, d'accordo fra loro, e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

I sunnominati Componenti convengono e stipulano quanto segue:

1°) E' costituita fra di essi Componenti e fra coloro che in seguito verranno ammessi, in conformità allo Statuto di cui in seguito, un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA PERITI ASSICURATIVI INCENDIO,

A.I.P.A.I."

2°) La sede è stabilita, per ora, in Milano in Corso Vittorio Emanuele 37/B.

3°) L'Associazione si propone, nell'ambito delle leggi dello Stato, di mantenere fra i suoi membri l'osservanza delle regole della loro professione; di facilitare il compimento della loro missione, di studiare i problemi riferentesi alla salvaguardia degli interessi professionali dei suoi membri, e come meglio specificato all'art.3 dello Statuto.

4°) L'Associazione è retta dallo Statuto composto di tredici articoli scritto su tre fogli per pagine nove e parte della decima che, dai Componenti visto e approvata, allego al presente atto sotto la lettera A previa sua sottoscrizione.

5°) I Componenti convengono di rinviare la nomina del Consiglio di Amministrazione alla prima assemblea generale dell'Associazione e di affidare, momentaneamente, l'amministrazione, fino a tale data, ad un comitato provvisorio composto di tre membri; nominano e compongono il detto Comitato i Signori:

Dott. Ing. Amedeo Deganello nato a Loreggia il 18.1.1905;

Dott. Ing. Alberto Cincotti nato a Napoli il 28.11.1909 residente a Roma Viale Libia 209;

Dr. Ing. Giuseppe Di Guardo nato a Catania il 2.4.1915  
residente a Catania Via Monfalcone 3.

Detto Comitato viene espressamente delegato:

- 1) a convocare, al più presto, l'assemblea generale degli associati;
  - 2) a nominare il delegato, i delegati della associazione qui costituita a rappresentare l'associazione stessa alla riunione dei Comitati di Periti Incendio dei sei Paesi del Mercato Comune Europeo indetta a Bruxelles per il giorno 4.5.1968,
  - 3) a reggere, nel frattempo, l'associazione con i poteri previsti dallo Statuto per il Consiglio di Amministrazione.
- 6°) Le spese di questo atto, annesse e dipendenti tutte, sono a carico della associazione.

E richiesto io notaio rievvo questo atto scritto, in parte da persona di mia fiducia, in parte da me, su due fogli per pagine cinque e parte della sesta, da me letto ai Componenti che lo approvano, omessa la lettura dell'allegato, per espressa dispensa fattami dai Componenti.

All'originale firmato:

Riccardo Ancona

Ing. Amedeo Deganello

Antonio Della Porta

Alberto Paleo

Livio Ferraris

Alberto Fragapane

Gianluigi Fusi

Antonio Petris

Ernesto Rovatti

Francesco Rovatti

Eugenio Rossi

Giancarlo Dario detto Giancarlo Scolari

Augusto Wittgens

DOTT. PIETRO MENCHINI (L.T.)

Allegato A al N.213.617/5667 di Rep.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PERITI ASSICURATIVI INCENDIO

= A.I.P.A.I. =

S T A T U T O

I - FORMAZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 = Viene formata tra i Periti operanti regolarmente in Italia nel campo delle liquidazioni assicurative dei danni di incendio, una Associazione professionale che prende la denominazione di "Associazione Italiana dei Periti Assicurativi Incendio", che sarà, più brevemente, chiamata "A.I.P.A.I."

ART. 2 = L'associazione professionale A.I.P.A.I. ha la sua sede sociale nel domicilio del Presidente in carica. La sede sociale potrà essere trasferita in altro luogo per semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 3 = L'A.I.P.A.I. ha per scopo:

- a) di mantenere fra i suoi Membri la stretta e scrupolosa osservanza delle regole della loro professione e di stabilire fra loro rapporti corretti e cortesi;
- b) di facilitare, in ogni possibile misura, il compimento della loro missione;
- c) di studiare in via generale tutti i problemi riferentesi alla salvaguardia degli in-

terensi professionali dei Membri dell'A.I.P.A.I.

## II - AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 4 = L'A.I.P.A.I. si compone attualmente di Membri effettivi fondatori, Italiani, di età superiore ai 30 anni, godenti di tutti i diritti civili ed in possesso di fedina penale pulita, operanti regolarmente in Italia nel campo delle liquidazioni assicurative dei danni da incendio.

Due sezioni sono costituite nel quadro della A.I.P.A.I.; esse prendono le denominazioni seguenti:

A.- Periti operanti regolarmente nel campo delle liquidazioni incendio, essendo le perizie di sinistri-incendio la loro occupazione professionale esclusiva o quanto meno principale.

B.- Periti specialisti in materie varie, consultati regolarmente nel corso delle perizie incendio.

Tuttavia i membri dell'A.I.P.A.I. figurano su un'unica lista.

ART. 5 = Potranno essere ammessi ulteriormente col titolo di Membri effettivi e alle stesse condizioni definite dall'art.4, i Periti che pre-

centeranno domanda scritta al Presidente.

La domanda verrà esaminata dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di gradimento, successivamente presentata all'Assemblea Generale. Questa voterà con scrutinio segreto. Per essere ammesso, il candidato dovrà ottenere i  $3/4$  dei voti validi.

Il voto per procura è ammesso. Nessun Membro però, potrà essere portatore di più di due procure. Il Consiglio d'Amministrazione non è tenuto a motivare un rifiuto di ammissione.

ART. 6 = Ogni Membro ha il diritto di uscire in ogni momento dalla A.I.P.A.I.; questa può, all'occorrenza, richiedergli soltanto la quota scaduta e quella corrente.

E' ritenuto dimissionario ogni Membro effettivo in ritardo di due anni nel pagamento della quota. La radiazione dei Membri può essere pronunciata, per motivi gravi, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea Generale.

ART. 7 = L'A.I.P.A.I. è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da dieci Membri scelti almeno per i  $3/4$  fra i Membri effettivi.

I Membri del Consiglio di Amministrazione



dell'A.I.P.A.I. sono eletti dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei Membri presenti o rappresentati.

Il voto per procura è ammesso nei limiti previsti dall'art.5 qui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto per quattro anni ed è rinnovabile per metà a mezzo di sorteggio, e per la prima volta nel 1970.

I Membri uscenti sono rieleggibili.

Il mandato è sempre revocabile dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione si comporrà di:

- un Presidente
- due Vice-Presidenti
- un Segretario Generale
- un Segretario aggiunto
- quattro Amministratori
- un Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione è incaricato della direzione dell'A.I.P.A.I., della gestione dei suoi beni e risorse, come di tutti gli altri atti e funzioni non riservati all'Assemblea Generale, il tutto alle condizio-

ni fissate dal Regolamento Interno.

ART. 8 - L'Assemblea Generale comprende l'insieme dei Membri della A.I.P.A.I.

Essa si riunisce in seduta ordinaria, una volta all'anno, fintanto che è possibile in Ottobre, e, eccezionalmente, se le circostanze lo esigono, è convocata dal Presidente o su domanda di più dei  $\frac{2}{3}$  dei Membri.

Le convocazioni per l'Assemblea Generale saranno inviate almeno 15 giorni prima della data stabilita. Esse porteranno l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale che è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Generale esamina i conti dell'esercizio chiusosi e il rapporto Generale sulla situazione dell'A.I.P.A.I. e procede alle elezioni previste all'art.7.

Essa delibera sulle questioni poste all'Ordine del Giorno.

Il voto per procura è ammesso nei limiti previsti nell'art.5 qui sopra.

La riunione è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, da un vice-Presidente o, in loro assenza, da un Membro del Consiglio di Amministrazione, in ordine di età.

ART. 9 = Le spese sono autorizzate dal Presidente.

Il Presidente rappresenta l'A.I.P.A.I. nei negoziati e nelle trattative con terzi.

Egli firma tutti i contratti a nome dell'A.I.P.A.I.

Ciononostante, i contratti non obbligano la A.I.P.A.I. che dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento del Presidente un Membro del Consiglio di Amministrazione è delegato in via speciale a rappresentare l'A.I.P.A.I.

Il Presidente ha la firma sociale così come il Tesoriere e il Segretario Generale.

### III - ENTRATE FINANZIARIE

ART. 10 = Le entrate dell'A.I.P.A.I. si compongono delle quote dei Membri, dei diritti di ammissione dei nuovi Membri, dei doni e dei legati, che possono essere offerti all'A.I.P.A.I., delle rendite da impieghi che potranno essere effettuati.

I doni e i legati saranno accettati solo dopo conforme deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

Il fondo di riserva sarà collocato in banca

o in titoli di stato.

Le funzioni dei Membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.

Viene fatto rapporto all'Assemblea Generale annuale sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e sulla situazione finanziaria dell'A.I.P.A.I. Questa Assemblea esamina i conti dell'esercizio chiusosi, dà il suo parere sull'impiego dei fondi, e vota il bilancio preventivo dell'esercizio seguente.

#### IV - MODIFICHE AGLI STATUTI

##### SCIoglimento

ART. 11 - Gli Statuti possono essere modificati solo su proposta del Consiglio di Amministrazione, o ancora su proposta firmata dai 2/3 dei Membri.

L'Assemblea Generale, appositamente convocata e composta almeno dalla metà dei Membri con diritto di voto, potrà modificarne gli Statuti solo con la maggioranza dei 3/4 dei Membri presenti o rappresentati.

Il voto per procura è ammesso nei limiti previsti all'art. 5 precedente.

Se il numero legale non è stato raggiunto nella composizione dell'Assemblea, questa sa-

rà nuovamente convocata dopo un intervallo di almeno 15 giorni e, questa volta, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei Membri presenti.

L'Assemblea Generale chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento dell'A.I.P.A.I., e convocata appositamente a questo scopo, a mezzo di raccomandate, con preavviso minimo di 15 giorni, dovrà comprendere almeno i 2/3 dei Membri in esercizio.

In caso di scioglimento non è ammesso il voto per procura.

Se questo numero non è raggiunto, l'Assemblea sarà convocata nuovamente, nella stessa forma che in precedenza, e, questa volta, potrà validamente decidere, qualunque sia il numero dei Membri presenti.

Ma lo scioglimento non sarà valido se non avrà ottenuto la maggioranza dei 3/4 dei Membri presenti.

In caso di scioglimento, i beni dell'A.I.P.A.I. saranno liquidati dal Consiglio di Amministrazione e trasmessi a una Associazione analoga, o versati a un'opera di beneficenza o all'Assistenza Pubblica con particolari

finalità.

Queste decisioni saranno sottoposte al voto dell'Assemblea Generale Straordinaria, appositamente chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento dell'A.I.P.A.I. con le stesse modalità di voto.

#### V - ARBITRATO - GIUDIZIO DELLE CONTESTAZIONI

ART. 12 = Il Consiglio di Amministrazione ricercherà di comune accordo con la parte avversa i mezzi di appianare, sia per conciliazione, che per arbitrato, ogni divergenza riguardante la A.I.P.A.I. Le contestazioni che vengono sollevate in seno all'Associazione, e che hanno per oggetto l'applicazione degli statuti e dei regolamenti in casi non espressamente previsti, sono seppre giudicate da arbitri scelti frai Membri effettivi e onorari, nominati dalle parti interessate.

Se vi è disaccordo, le contestazioni sono appianate da un terzo arbitro che viene nominato dagli altri due, o, quando questi si rifiutassero, dal Presidente dell'Associazione.

La decisione degli arbitri è definitiva.

#### VI - REGOLAMENTO INTERNO

ART. 13 = Un regolamento interno, preparato dal Consi-

siglio di Amministrazione e approvato dalla  
Assemblea Generale ordinaria, fisserà le con-  
dizioni di dettaglio atte ad assicurare l'e-  
secuzione dei presenti statuti.

L'Assemblea Generale delibererà conformemen-  
te alla procedura prevista all'art.7.

Il regolamento potrà sempre essere modifica-  
to colla medesima procedura.